

*II. Carni macellate fresche:*

a) di vitello . . . . .	al Ql. L.	120,00
b) di altri bovini . . . . .	" " "	105,00
c) suina . . . . .	" " "	112,50
d) ovina . . . . .	" " "	90,00
e) equina . . . . .	" " "	37,50

NB. Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni o dall'estero l'imposta è aumentata del 20%. Le carni semplicemente cotte e conservate in scatole sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche. Per le carni di seconda qualità e per quelle congelate non disossate è ridotta, rispettivamente, della metà e di un terzo. Carni salate insaccate od affumicate al Ql. L. 180,00  
Strutto bianco . . . . . " " 112,50

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 marzo 1930 n. 141, in pendenza dell'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

*TARIFFE E REGOLAMENTI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.*

Il Podestà, visto il R. Decreto Legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141 per l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali, e la loro sostituzione colle imposte di consumo;

Visto il Decreto ministeriale 20 marzo 1930 di approvazione delle istruzioni provvisorie per l'applicazione delle imposte di consumo;

Vista la propria deliberazione 23 corrente, immediatamente esecutiva in pendenza dell'approvazione della Giunta Provinciale amministrativa a sensi dell'art. 2 del R. D. Legge predetto; e colla quale sono state determinate, ed a partire dal 24 corrente, applicate, le aliquote delle imposte di consumo sulle bevande vinose ed alcoliche, birra, acque minerali da tavola ed acque gassose, e sulle carni;

Ritenuto che il provvedimento suindicato deve ora essere integrato applicando dal 1° aprile 1930 anche le imposte di consumo sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento, e sull'energia elettrica per l'illuminazione; e sui materiali da costruzione a computo metrico; imposte tutte che per assolute imprescindibili necessità di bilancio devono essere applicate colle aliquote massime consentite dalla legge; ha deliberato:

1°) a far tempo dal 1° aprile 1930 sono abrogati:

a) le tariffe daziarie e l'annesso regolamento per l'esercizio del dazio. Testo Unico 24 febbraio 1930:

b) il Regolamento per l'esportazione daziaria e l'annessa tabella dei generi ammessi all'esportazione con rimborso di dazio (Regio Commiss. 30 gennaio 1924 e 2 dicembre 1926 e Podestà 31 ottobre 1929);

c) il Regolamento per la riscossione del dazio sui foraggi; capo di equini nella parte aperta del Comune (R. Commissario 30 gennaio, 11 giugno 1924, 9 dicembre 1925, Podestà 31 ottobre 1929);

d) il Regolamento per la riscossione del dazio a computo metrico sui materiali da costruzione (Regio Commissario 30 gennaio, 21 marzo, 11 giugno, 23 ottobre 1924; e Commissario Prefettizio 2 dicembre 1928).

2°) A partire dalla stessa data — 1° aprile 1930 — entrano in vigore:

a) la tariffa e il regolamento per la riscossione dell'imposta sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche, della birra, delle acque minerali da tavola e delle acque gassose; sulle carni; sul gas-luce ed energia elettrica (allegato A, alla presente deliberazione);

b) la tariffa ed il regolamento per l'imposta sui materiali da costruzione a computo metrico (allegato B, alla presente deliberazione);

3°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a sensi dell'art. 2 del R. Decreto Legge 20 marzo 1930, n. 141, salvo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e l'ulteriore omologazione da parte del Ministero delle Finanze.

*PREZZI MASSIMI DI VENDITA AL PUBBLICO DEL RISO, DELLA PASTA, DEL BURRO E DEL LATTE - MODIFICA AL CALMIERI 25 NOVEMBRE 1929 E 18 GENNAIO 1930.*

Vista la circolare n. 1 del 25 settembre 1928 ed i listini dei prezzi n. 20 e 21 delli 11 marzo 1930 e 18 marzo 1930 del Consiglio provinciale dell'Economia, Commissione annonaria, relativi ai prezzi base dei principali generi alimentari;

Considerato che i listini suddetti segnano le seguenti variazioni di prezzo:

Riso originario fino (brillato o camolino - Puglione) da L.	152 a L.	134 al Ql.
Pasta prima qualità (extra) prodotta con semolino al 55-60% da . . . . .	270 " "	260 id.
Pasta seconda qualità (comune) prodotta con semolino al 65-70% da . . . . .	250 " "	240 id.